

Effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese

Tra le numerose discipline su cui è intervenuta la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, vi è la normativa sull'estinzione delle società di capitali.

Prima della riforma, la dottrina prevalente riteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese, all'epoca disciplinata dall'art. 2456 c.c., comportasse l'estinzione della società ("effetto costitutivo"); al contrario, la giurisprudenza sosteneva che l'effettiva estinzione della società fosse possibile non solo con il completamento del procedimento formale di liquidazione, ma piuttosto quando tutti i rapporti giuridici (attivi ma soprattutto passivi) facenti capo alla società fossero stati estinti. La *ratio* di questo orientamento giurisprudenziale risiedeva nell'esigenza di tutelare i creditori sociali da liquidazioni fraudolente, consentendo loro di continuare a proporre le azioni di recupero dei crediti nei confronti della società (ritenuta ancora esistente) e non di uno o addirittura più soci.

Il legislatore della riforma è intervenuto con l'intento di porre fine al suddetto dibattito, dettando una norma, l'art. 2495 c.c. (che si è sostituito all'art. 2456), che ha tuttavia causato, nel corso degli ultimi anni, altri dibattiti ed incertezze.

Il nuovo testo legislativo, al secondo comma, prevede che *"ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società"*.

È stato sancito che la cancellazione della società dal registro delle imprese ha sempre un effetto costitutivo, cioè determina l'estinzione della società. Per quanto riguarda, invece, quei rapporti giuridici passivi non definiti nelle more della liquidazione, ad esempio perché ne è stata scoperta l'esistenza in un secondo momento, resta salva per i creditori la possibilità di agire nei confronti dei soci sino alla concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e/o nei confronti dei liquidatori (per il risarcimento dei danni) se il mancato pagamento del debito è dipeso da loro colpa.

Come detto, la norma presenta alcuni profili di incertezza, che hanno causato diversi interventi giurisprudenziali, sino alla sentenza della Sezione Unite della Corte di Cassazione del 12 marzo 2013, n. 6070, con la quale – si è detto in dottrina – si è cercato di mettere una "pietra tombale" sugli "effetti tombali" della cancellazione delle società di capitali.

Innanzitutto, il testo di legge si occupa di disciplinare solo i debiti rimasti insoddisfatti, e non anche i crediti.

Si è discusso sul "meccanismo successorio" creato dal nuovo art. 2495 c.c., che comporterebbe (i) dalla data di cancellazione della società, per i processi in corso – anche per quelli non interrotti

per mancata dichiarazione da parte dell'avvocato dell'estinzione della società come evento interruttivo del processo – il trasferimento della legittimazione attiva e passiva dalla società, oramai estinta, ai soci, e pertanto (i) dal punto di vista processuale, la necessità di interrompere il processo e riassumerlo nei confronti dei soci.

È stata inoltre sollevata la dubbia costituzionalità dell'art. 2495 c.c. nella parte in cui prevede che la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, possa essere notificata presso l'ultima sede della società. La dottrina ha difatti osservato che presso tale sede non vi sarà più alcun soggetto in grado di ricevere la notifica della domanda, per cui difficilmente i soci potranno venire a conoscenza dell'instaurazione del giudizio.

Con la suddetta sentenza, le Sezioni Unite hanno statuito i seguenti principi di diritto:

- (i) la cancellazione della società dal registro delle imprese ha valore costitutivo e pertanto produce l'estinzione della persona giuridica;
- (ii) se all'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ma non anche le mere pretese né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'ulteriore attività (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato esperimento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato;
- (iii) la cancellazione della società dal registro delle imprese impedisce che questa possa agire o essere convenuta in giudizio. Se la cancellazione interviene in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del processo da parte o nei confronti dei soci;
- (iv) al sistema fa eccezione l'art. 10 della legge fallimentare, secondo cui se una società è dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione, il procedimento per dichiarazione di fallimento (incluse le successive fasi impugnatorie) continua a svolgersi nei confronti della società.